Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Mercoledì, 30 novembre 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 30 NOVEMBRE 1966.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **« S.E.I.T. » - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** XII estrazione obbligazioni 1952 del 25 ottobre 1966. — **« S.E.I.T. » - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** X estrazione obbligazioni 1954 del 25 ottobre 1966. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1966. — **La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** 3ª estrazione prestito obbligazionario 5,50 % 1960-1975 effettuata il 15 novembre 1966. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1958-1978 sorteggiate l'8 novembre 1966. — **« Nereide », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **« Polinnia » Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **« Elios », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **« Egeria », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **« Nereide », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **« Erice », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **« Aretusa », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **Mario Maraldi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Fabbrica di cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1966. — **« So.Di.Gas » - Società Distribuzione Gas, per azioni, in Milano:** Obbligazioni prestito 6,25 % 1962-1976 sorteggiate il 27 ottobre 1966. — **Fabbrica nazionale pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica-Rivoli:** Obbligazioni da L. 50.000 cadauna sorteggiate il 19 ottobre 1966. — **Fabbrica nazionale pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica-Rivoli:** Obbligazioni da L. 100.000 cadauna sorteggiate il 19 ottobre 1966. — **« SIO » Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri Gas, per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 26 ottobre 1966. — **La Scuola, società per azioni, in Brescia:** Ammortamento obbligazioni. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 6 % - 1966 sorteggiate il 21 novembre 1966. — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1966. — **Officine metallurgiche Piemontesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1966. — **Autostrade Meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1966. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** IV estrazione obbligazioni 7 % - 1961 del 21 novembre 1966. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** I estrazione obbligazioni 7 % - 1964 Serie B del 21 novembre 1966. — **« O.M.A.R. » - Officine Meccaniche Auto Ricambi, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1966. — **« SIMMAR » - Società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Terme e grandi alberghi di Sirmione, società per azioni, in Brescia:** 17ª estrazione del prestito obbligazionario 7 % - 1948 e 7 % - 1949. — **« Centrobanca » - Banca Centrale di Credito Popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1966. — **Ledoga, società per azioni, in Milano:** XVII estrazione obbligazioni 7 % 1950-1970 del 22 novembre 1966. — **Ledoga, società per azioni, in Milano:** V estrazione obbligazioni 6 % 1960-1971 del 22 novembre 1966. — **Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Napoli:** VII estrazione obbligazioni 7 % 1958-1970 del 22 novembre 1966. — **Immobiliare « Gamma », società per azioni, in Torino:** Rimborso obbligazioni. — **« S.A.P.I.E.N.S. » - Società per Azioni Prodotti Industriali Esteri Nazionali Specializzati, in Milano:** Rimborso obbligazioni. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Rimborso obbligazioni. — **Società Talco e Grafite Val Chisone, in Pinerolo:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate il 16 novembre 1966. — **La Torre, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1966. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 otto-

bre 1966. — **Finanziaria Helvetia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1966. — **Armatrice Santa Lucia, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1966. — **S.P.A.R.T.A. - Soc. Per Az. Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 15 novembre 1966. — **S.P.A.R.T.A. - Soc. Per Az. Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 15 novembre 1966. — **Società Italiana ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 16 novembre 1966. — **Società Italiana ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 16 novembre 1966. — **Stagionatura della seta e controlli tessili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1966. — **Ducati elettrotecnica microfarad società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1966. — **« SIDER » per il commercio dei prodotti siderurgici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1966. — **Strade ferrate seconda le meridionali, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni 6,50 %. — **F & P. Ingegnoli e soci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1966. — **Società genovese ricuperi e ricostruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1966. — **Acciaieria e ferriera di Bolzaneto, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1966. — **Ceat gomma, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 30 *agosto* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1966
registro n. 62 *Esercito, foglio n.* 170

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159, *Bollettino Ufficiale* 1913, dispensa straordinaria, pagina 567:

MAHONY Luigi, da Brà (Cuneo), maresciallo maggiore.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48 Guerra, foglio n. 131, *Bollettino Ufficiale* 1914, dispensa 16, pagina 433:

SIBONA Silvio, da Celle Enomondo (Alessandria), S. Tenente.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45 Guerra, foglio n. 146 *Bollettino Ufficiale* 1917, dispensa 31, pagina 2703:

PELLINI Umberto, da New York (America), S. Tenente.

Decreto legislativo 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69 Guerra, foglio n. 184, *Bollettino Ufficiale* 1917, dispensa 87, pagina 7173:

MANGANO Giuseppe, da Catania, carabiniere.

Le sopracitate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(9245)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **996.**

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347, con il quale sono stati stabiliti l'ordinamento, il funzionamento, gli orari, le materie di insegnamento ed i titoli di ammissione degli alunni delle sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;

Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 609;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507;

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per il commercio con l'estero e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347, è così modificato: « nelle sezioni specializzate per il commercio con l'estero si impartiscono i seguenti insegnamenti: religione, lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; seconda lingua straniera; terza lingua straniera; matematica; matematica finanziaria ed attuariale; statistica metodologica; fisica; scienze naturali; chimica; merceologia; geografia generale ed economica; ragioneria generale e applicata ed esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili; computisteria; tecnica commerciale; esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici; economia politica; scienza delle finanze, statistica economica; diritto; dattilografia, stenografia, educazione fisica ».

Art. 2.

La tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347, è sostituito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministri per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

MORO — GUI — TOLLOY — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 52. — VILLA

TABELLA *A*

Organico tipo delle sezioni commercio estero degli Istituti tecnici commerciali e obblighi di orario e di insegnamento dei professori

CATTEDRE ED INSEGNAMENTI	ORE SETTIMANALI					Prove di esame (a)
	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe	
1) *Religione*	1	1	1	1	1	
2) Lingua italiana	5	5	—	—	—	s. o.
Storia ed educazione civica	2	2	—	—	—	o.
3) Lettere italiane	—	—	3	3	3	s. o.
Storia ed educazione civica	—	—	2	2	2	o.
4) Prima lingua straniera	4	4	—	—	—	s. o.
5) Seconda lingua straniera	3	3	3	3	3	s. o.
6) Terza lingua straniera	—	—	3	3	3	s. o.
7) Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica.	4	4	2	2	2	o.
Fisica	2	2	—	—	—	o.
8) Scienze naturali	3	—	—	—	—	o.
9) Chimica e merceologia	—	2	3	2	2	o. p.
10) Geografia generale ed economica	2	2	2	2	2	o.
11) Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili.	—	—	4	5	5	s. o. p
12) Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici.	—	2	4	5	5	s. o. p
13) Economia politica, scienza delle finanze, statistica economica.	—	—	2	3	2	o.
Diritto	—	—	3	3	3	o.
14) Dattilografia	2	1	—	—	—	p.
15) Stenografia	2	2	—	—	—	g.
TOTALE	30	30	32	34	33	
16) Educazione fisica	2	2	2	2	2	

(*a*) s = scritta; o = orale; p = pratica; g = grafica.

NOTE

1) Per incarico

2) Si istituisce una cattedra per ogni corso

3) Si istituisce una cattedra per ogni corso

4) Si istituisce una cattedra in due corsi, o in un corso specializzato per il commercio con l'estero e in un corso normale

5) Si istituisce una cattedra per ogni corso

6) Si istituisce una cattedra in due corsi, o in un corso specializzato per il commercio con l'estero e in un corso normale (1ª lingua)

7) Si istituisce una cattedra per ogni corso

8) Per incarico.

9) Si istituisce una cattedra in due corsi, o in un corso specializzato per il commercio con l'estero e in un corso commerciale ad indirizzo mercantile, o in un corso specializzato per il commercio con l'estero ed in due corsi commerciali ad indirizzo amministrativo, o in un corso specializzato per il commercio con l'estero e scienze naturali, chimica e merceologia in un corso commerciale ad indirizzo amministrativo.

10) Si istituisce una cattedra in due corsi, o in un corso specializzato per il commercio con l'estero e in un corso normale

11) Si istituisce una cattedra per ogni corso

12) Si istituisce una cattedra per ogni corso

13) Si istituisce una cattedra per ogni corso

14) Si istituisce una cattedra in se corsi (specializzati o normali)

15) Si istituisce una cattedra in quattro corsi (specializzati o normali)

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. 997.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 3. — Nel corso di laurea in Ingegneria meccanica i quattro gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

A)

27) Impianti speciali termici;
28) Misure termiche e regolazioni.

B)

27) Attrezzature di produzione;
28) Comandi e regolazioni.

C)

27) Costruzioni automobilistiche;
28) Tecnica ed economia dei trasporti.

D

27) Metrologia generale e misure meccaniche;
28) Misure termiche e regolazioni.

E)

27) Tecnica delle basse temperature;
28) Misure termiche e regolazioni.

F)

27) Siderurgia;
28) Tecnologie siderurgiche.

G)

27) Matematica applicata;
28) Meccanica dei fluidi.

H)

27) Matematica applicata;
28) Calcolo numerico e programmazione.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 4. — Agli insegnamenti obbligatori del 2° biennio propedeutico del corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica è aggiunto quello di: « Materiali per l'elettrotecnica ».

Nel triennio del corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica gli insegnamenti di: « Materiali per l'elettrotecnica »; « Comunicazioni elettriche » e « Costruzioni idrauliche » sono soppressi e sostituiti dai seguenti: « Economia e tecnica aziendale » e « Controlli automatici ».

Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

A)

28) Costruzioni elettromeccaniche;
29) Applicazioni elettromeccaniche;
30) Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici.

B)

28) Impianti idroelettrici;
29) Impianti nucleo e termoelettrici;
30) Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici.

C)

28) Calcolatrici e logica dei circuiti;
29) Calcolo numerico e programmazione;
30) Statistica e teoria dell'informazione.

D)

28) Calcolatrici e logica dei circuiti;
29) Calcolo numerico e programmazione;
30) Fisica matematica.

E)

28) Fisica matematica;
29) Fisica nucleare;
30) Fisica dello stato solido.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 6. — Nel corso di laurea in Ingegneria aeronautica i tre gruppi di materia a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

A)

27) Tecnologie aeronautiche;
28) Sistemi di guida e navigazione.

B)

27) Tecnologie aeronautiche;
28) Tecnica degli endoreattori.

C)

27) Meccanica del volo;
28) Strumenti di bordo.

D)

27) Matematica applicata;
28) Calcolo numerico e programmazione.

E)

27) Matematica applicata;
28) Aerodinamica sperimentale.

Art. 8. — Agli insegnamenti del triennio di applicazione e i gruppi di materie a scelta dello studente del corso di laurea in Ingegneria elettronica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

C) Nel triennio:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica delle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;

14) Elettrotecnica;
15) Campi elettromagnetici e circuiti;
16) Misure elettriche;
17) Comunicazioni elettriche;
18) Elettronica applicata I;
19) Controlli automatici;
20) Radiotecnica;
21) Complementi di matematica;
22) Teoria delle reti elettriche;
23) Impianti elettrici;
24) Misure elettroniche;
25) Elettronica applicata II.

A scelta dello studente uno dei seguenti gruppi:

Gruppo A:
26) Materiali per l'elettronica;
27) Tecnologia meccanica;
28) Sistemi di telecomunicazioni;
29) Tecnica delle iperfrequenze,

e a scelta dello studente uno dei due insegnamenti:
I -30) Elettroacustica;
II-30) Complementi di campi elettromagnetici.

Gruppo B:
26) Materiali per l'elettronica;
27) Tecnologia meccanica;
28) Tecnica della regolazione;
29) Calcolatrici e logica dei circuiti,

e a scelta dello studente uno dei due insegnamenti:
I -30) Automazione;
II-30) Calcolo numerico e programmazione.

Gruppo C:
26) Materiali per l'elettronica;
27) Tecnologia meccanica;
28) Sistemi di telecomunicazioni;
29) Commutazione e traffico telefonico;
30) Trasmissione telefonica.

Gruppo D;
26) Fisica dello stato solido;
27) Calcolo numerico e programmazione;
28) Statistica e teoria dell'informazione;
29) Tecnica delle iperfrequenze,

e a scelta dello studente uno dei due insegnamenti:
I -30) Complementi di campi elettromagnetici;
II-30) Sintesi delle reti elettriche.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Scuola di ingegneria aerospaziale

Art. 34. — Per la Sezione strutture:

L'insegnamento di: 12) « Tecnica degli endoreattori » del gruppo A di materia a scelta è soppresso.

Nel gruppo B l'insegnamento di « Fisica dei fluidi » è soppresso e sostituito da quello di: 13) « Fisica dei fluidi magnetofluidodinamica ».

Per la Sezione propulsione:

L'insegnamento di: « Misure fluidodinamiche » è soppresso e sostituito da quello di: « Aerodinamica sperimentale ».

I gruppi A e B sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

A)
12) Aeronautica generale;
12) Propulsori astronautici.

B)
13) Costruzione di motori per missili;
13) Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica.

Art. 35. — E' aggiunto il seguente comma:

Inoltre nella scuola sono costituiti seminari mediante raggruppamento di insegnamenti connessi secondo modalità che verranno stabilite ogni anno accademico dal Senato e dal Consiglio della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Art. 36. — E' aggiunto il seguente comma:

Ai seminari possono iscriversi laureati in Ingegneria, Matematica, Fisica, Chimica e Chimica industriale.

Art. 38. — E' aggiunto il seguente comma:

I partecipanti ai seminari potranno ottenere un attestato di profitto negli insegnamenti seguiti nel seminario da loro scelto, previo superamento delle prove prescritte nel piano degli studi.

Art. 39. — E' aggiunto il seguente comma:

Gli iscritti ai seminari devono pagare la tassa d'immatricolazione, la tassa d'iscrizione e la soprattassa speciale annua di iscrizione nella misura pari al 50 % dell'ammontare previsto per i corsi della scuola. Dovranno altresì pagare la soprattassa per esami di profitto e questa nella misura richiamata al primo comma del presente articolo.

L'art. 41 relativo al corso di perfezionamento in Elettrotecnica « Galileo Ferraris » è abrogato e sostituito dal seguente concernente la trasformazione del corso in « Scuola di perfezionamento ».

Art. 41. — La Scuola di perfezionamento in Elettrotecnica « Galileo Ferraris » ha la durata di due anni e comprende i seguenti insegnamenti impartiti presso il Politecnico di Torino per la laurea in Ingegneria elettrotecnica:

Complementi di matematica;
Elettrotecnica I;
Elettrotecnica II;
Misure elettriche;
Impianti elettrici I;
Macchine elettriche;
Controlli automatici;
Elettronica applicata;
Impianti elettrici II;
Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;

e due delle seguenti quattro materie, scelte tra quelle non ancora seguite dall'allievo nella precedente carriera scolastica:

Costruzioni elettromeccaniche;
Applicazioni elettromeccaniche;
Impianti idroelettrici;
Impianti nucleo e termoelettrici.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Inoltre saranno impartiti corsi di lezioni su argomenti speciali precisati ogni anno dal Consiglio di facoltà in base allo sviluppo della scienza elettrotecnica e indicati sull'apposito manifesto del corso.

Gli insegnamenti saranno integrati da conferenze di carattere monografico, da esercitazioni e prove teoriche e sperimentali, da ricerche scientifiche e da visite e sopraluoghi.

Alla scuola di perfezionamento in elettrotecnica possono essere iscritti i laureati in Ingegneria ed in Fisica

e gli ufficiali delle forze armate che si trovino in possesso dei requisiti necessari per essere iscritti al terzo anno della Facoltà di ingegneria.

A domanda degli interessati, il direttore della Scuola, su parere favorevole del Consiglio di facoltà, può ammettere gli allievi direttamente al secondo anno, in base al loro curriculum di studi e ad eventuali esami di ammissione e può eventualmente esentarli da quegli esami prescritti nel programma che vengono riconosciuti equivalenti ad altri già da loro sostenuti.

All'esame finale, consistente in una prova orale con discussione di un lavoro di carattere teorico e sperimentale svolto dal candidato, possono essere ammessi i laureati in Ingegneria od in Fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. 998.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « A. Panella » di Reggio Calabria.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « A. Panella » di Reggio Calabria viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 999.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, ad acquistare un immobile.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra viene autorizzata ad acquistare dal sig. De Bellis Vitti Tommaso, per il prezzo di L. 3.164.000, come da atto a rogito dottor Giacomo Meo, notaio residente in Castellana-Grotte in data 5 dicembre 1959, n. 19097 di repertorio, un appezzamento di terreno, della superficie di metri quadrati 3.164, sito in « agro di Castellana-Grotte, alla contrada Grave », da destinare alla costruzione di una casa di riposo per i congiunti dei caduti e dispersi in guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1966, n. 1000.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Tivoli.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Tivoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede a Udine, approvato con decreto ministeriale 4 aprile 1958, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 27 aprile 1965 e 21 aprile 1966 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni del primo e del secondo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede a Udine, in conformità dei rispettivi seguenti testi:

Art. 3, primo comma: « Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di L. 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni) e poi aumentato a L. 3.165.000.000 (tremiliardicentosessantacinquemilioni) è composto di quote di partecipazioni nominative, indivisibili, di lire 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna ».

Art. 3, secondo comma: « Detto fondo è ripartito come segue:

L. 2.745.000.000 dello Stato;
L. 110.000.000 della Banca cattolica del Veneto;
L. 100.000.000 della Cassa di risparmio di Udine;
L. 80.000.000 della Banca del Friuli;
L. 25.000.000 della Banca commerciale italiana;
L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa udinese;
L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa di Pordenone;

L. 10.000.000 della Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe » di Pordenone;
L. 10.000.000 della Banca popolare cooperativa di Gemona;
L. 10.000.000 della Banca di Spilimbergo « A. Tamai & C. » - Spilimbergo;
L. 5.000.000 della Banca popolare di Cividale;
L. 5.000.000 della Banca carnica S.p.a. di Tolmezzo;
L. 5.000.000 della Banca popolare cooperativa di Latisana;
L. 5.000.000 della Banca popolare cooperativa di Codroipo;
L. 5.000.000 dell'Istituto nazionale assicurazioni;
L. 5.000.000 dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro;
L. 5.000.000 dell'Istituto di credito delle casse di risparmio Italiane »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

(9754)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede a Perugia, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 27 ottobre 1965 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 34 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede a Perugia, in conformità del seguente testo:

Art. 34. — Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per 3/10 (tre decimi) alla formazione ed all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) per 1/10 (un decimo) in parte alla formazione ed all'incremento di ulteriori riserve, ed in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese della Regione;

3) per 6/10 (sei decimi) agli enti partecipanti indicati nell'art. 1 ed allo Stato, quale dividendo rispettivamente attribuito al fondo di dotazione ed al conferimento statale di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623. A termini dell'art. 13, primo comma, di tale legge, la quota di utili spettante allo Stato è destinata ad incremento del conferimento statale. L'assemblea ha facoltà di destinare gli utili spettanti ai partecipanti diversi dallo Stato ad ulteriore incremento della riserva ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

(9755)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte in data 4 maggio 1965 e 26 aprile 1966 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, primo comma e 7 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede a Milano, in conformità dei seguenti testi:

Art. 5, primo comma: « Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 21.000.000.000 (ventunomiliardi), ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna ».

Art. 7. — L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni, parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627, e di buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'Organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'Istituto può compiere con Mediocredito centrale, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

(9756)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.

Modifica dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 13 aprile 1965 e 20 aprile 1966 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, in conformità del seguente testo: « Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli Istituti di credito di cui alla lettera a) dell'art. 1, in L. 500.000.000 e successivamente aumentato a complessive lire 2.818.200.000, è formato:

per L. 1.804.600.000 dai conferimenti degli Istituti di credito partecipanti di che alla lett. a) dell'art. 1;

per L. 1.013.600.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

(9757)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1966.

Norme relative alla procedura di rilascio del nulla osta prescritto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per gli esercizi di categoria B autorizzati al commercio dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive ai sensi dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, recante modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, le norme relative alla procedura di rilascio del nulla osta per gli esercizi commerciali di categoria *B*, di cui all'art. 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185;

Decreta:

Art. 1.

La richiesta per il rilascio del nulla osta prescritto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per l'esercizio del commercio - categoria *B* - con detenzione di sostanze radioattive, anche se contenute in apparecchi o in altri prodotti, le cui attività complessive non rientrino nelle

limitazioni stabilite per la categoria *A*, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o in qualsiasi quantitativo quando vi sia manomissione degli imballaggi di trasporto, deve essere fatta mediante apposita domanda redatta su carta bollata, diretta al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Alla domanda debbono essere allegate quattro copie in carta semplice della domanda stessa.

Art. 2.

La domanda, di cui al precedente art. 1, deve contenere la indicazione delle generalità e del domicilio del richiedente. Qualora trattasi di persona giuridica, debbono indicarsi la denominazione o la ragione sociale, la sede, gli scopi, nonchè le generalità del legale rappresentante.

Nella domanda debbono essere altresì indicate la ubicazione dell'esercizio commerciale, l'attività che verrà svolta e, in particolare, la capacità massima del deposito in relazione alla massima radioattività complessiva del materiale detenibile, distinto per classi di radiotossicità, quali fissate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 3.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda che l'attività che intende svolgere rientra in uno dei seguenti casi:

a) commercio con detenzione di sostanze radioattive che, nel loro complesso, abbiano una attività pari o superiore a quella stabilita per la categoria *A* ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e che siano conservate negli imballaggi di trasporto regolamentari e integri;

b) commercio con detenzione di sostanze radioattive in qualsiasi quantitativo, quando il commercio comporti la manomissione degli imballaggi di trasporto.

Art. 4.

Il richiedente deve allegare alla domanda la seguente documentazione in cinque copie, di cui una munita di bollo:

1) descrizione dei locali che verranno adibiti all'esercizio nonchè di quelli adiacenti, soprastanti e sottostanti, illustrati con disegni in planimetria e in sezione in scala da 1 a 50, dai quali si possono chiaramente rilevare l'ubicazione, la sistemazione e la destinazione dei locali stessi; nonchè descrizione della zona circostante illustrata con disegni in scala da 1 a 100;

2) relazione tecnica comprendente:

a) descrizione delle attrezzature;

b) indicazione del numero e della qualificazione del personale addetto alle attrezzature;

c) succinto rapporto di sicurezza contenente tutte le informazioni necessarie per valutare la idoneità dell'esercizio e delle relative attrezzature sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, in relazione anche al quantitativo, al tipo, allo stato fisico e alla radiotossicità del materiale che formerà oggetto di commercio.

Nel caso in cui la domanda sia diretta ad ottenere il rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, il richiedente deve altresì illustrare i tipi di manipolazione sulle sostanze radioattive e le modalità relative, nonchè il numero e la qualificazione del personale addetto alle manipolazioni stesse.

Il rapporto di sicurezza di cui alla lettera *c*) del punto 2 del presente articolo dovrà contenere, inoltre, le informazioni necessarie per valutare la idoneità dei locali destinati alla conservazione delle sostanze radioattive.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria e del commercio, accertata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, ne trasmette copia ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonchè al Comitato nazionale per l'energia nucleare, affinchè - ciascuno per la parte di rispettiva competenza - esprimano il proprio parere, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione:

a) sull'accoglimento della domanda, in relazione alla idoneità della ubicazione, dei locali di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;

b) sulle condizioni o modalità alle quali debba essere eventualmente subordinato il rilascio del nulla osta.

Nel caso in cui le suddette Amministrazioni, nel procedere all'esame della richiesta di nulla osta, ravvisino la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio per essere in grado di esprimere il parere di propria competenza, il termine indicato nel primo comma del presente articolo si intende interrotto per tutto il tempo occorrente per l'espletamento del supplemento di istruttoria.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede, in caso di esito positivo dell'istruttoria, al rilascio del nulla osta, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nel termine di 30 giorni dalla data di conclusione della istruttoria stessa.

Ove sia necessario, le questioni che eventualmente sorgessero nel corso della istruttoria, in ordine alle quali abbia a configurarsi la competenza del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, saranno sottoposte a detto Consiglio a cura del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(9611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto 18 novembre 1966:

Costantini Andrea, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Montorio al Vomano, stesso distretto.

Turco Lorenzo, notaio residente nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona.

Giubilato Giacomo, notaio residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Castelvetrano, stesso distretto.

(9464)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.954.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9588)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Chiaramonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.496.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9586)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.524.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9587)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.054.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9589)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.780.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9590)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.240.809, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9591)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.169.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9592)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.777.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9593)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.197.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9594)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.689.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9595)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.159.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9596)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.079.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9597)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.964.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9598)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.449.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9599)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.171.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9600)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.076.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9601)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizztao ad assumere un mutuo di L. 38.838.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9602)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.558.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9670)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.072.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9761)

Autorizzazione al comune di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Roccadarce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.817.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9672)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.315.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9673)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.525.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9674)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9675)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.178.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9676)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.284.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9681)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.642.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9682)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.573.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9677)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.725.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9678)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.682.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9679)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.422.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9680)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 29 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625 —	625 —	625 —	625 —	624,95	625 —	624,99	625 —	625 —	625 —
$ Can.	577,47	577,35	577,30	577,20	576,90	577,60	577,30	577,20	577,40	577,40
Fr. Sv.	144,85	144,85	144,84	144,84	144,85	144,83	144,825	144,84	144,85	144,83
Kr. D.	90,53	90,51	90,48	90,515	90,50	90,53	90,50	90,515	90,52	90,51
Kr. N.	87,50	87,50	87,49	87,445	87,55	87,49	87,44	87,445	87,51	87,51
Kr. Sv.	120,82	120,80	120,80	120,82	120,80	120,82	120,83	120,82	120,81	120,80
Fol.	172,71	172,67	172,69	172,685	172,65	172,72	172,67	172,685	172,70	172,66
Fr. B.	12,51	12,51	12,5150	12,51	12,52	12,51	12,5085	12,51	12,51	12,51
Franco francese	126,40	126,36	126,36	126,375	126,35	126,38	126,39125	126,375	126,42	126,38
Lst.	1744,02	1743,55	1743,10	1743,50	1743,25	1744,06	1743,375	1743,50	1743,97	1743,75
Dm occ.	157,27	157,28	157,27	157,28	157,25	157,29	157,275	157,28	157,27	157,26
Scell. Austr.	24,16	24,165	24,16	24,1575	24,10	24,16	24,1625	24,1575	24,16	24,16
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,75	21,76	21,745	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4325	10,43	10,43	10,42	10,43	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 29 novembre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1966

Valuta	Cambio
$ Dollaro USA	624,995
$ Dollaro canadese	577,25
1 Franco svizzero	144,832
1 Corona danese	90,507
1 Corona norvegese	87,442
1 Corona svedese	120,825
1 Fiorino olandese	172,677
1 Franco belga	12,509
1 Franco francese	126,383
1 Lira sterlina	1743,437
1 Marco germanico	157,277
1 Scellino austriaco	24,16
1 Escudo Port.	21,752
1 Peseta Sp.	10,43

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7620 in data 16 novembre 1966, il dott. Franco Lena è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia.

(9465)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 20 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1966, registro n. 14, foglio n. 276, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 24 ottobre 1965, prodotto dalla signora Assunta Morello, madre ed unica erede della defunta Bucco Rita, per la revocazione del decreto presidenziale 20 novembre 1964 con il quale fu dichiarato irricevibile un precedente ricorso straordinario prodotto da Bucco Rita, avverso l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale di Ferrarassa Mario, da via Sacco, 4-R a via Pia n. 33-R nel comune di Savona, rilasciata dal sindaco di detto Comune.

(9215)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ponte Lambro (Como), in amministrazione straordinaria, da parte della Cassa rurale ed artigiana di Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Ponte Lambro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in ta 27 marzo 1966 e 17 aprile 1966, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como) e della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ponte Lambro (Como), in amministrazione straordinaria;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ponte Lambro (Como), in amministrazione straordinaria, nella Cassa rurale ed artigiana di Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como) — che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza — alle condizioni stabilite nella convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati, in Alzate Brianza, il 29 settembre 1966, registrata ad Erba, l'11 ottobre 1966 al n. 1051, vol. 84, atti pubblici.

La Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda, in Ponte Lambro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Governatore: CARLI

(9758)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA
ROMA

Concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di segretario sanitario in prova (di cui tre posti per pediatra, due posti per ostetrico e un posto per dermosifilopata).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1036 in data 28 giugno 1966 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1963;

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di segretario sanitario in prova nel ruolo sanitario della sede centrale, gruppo *A*, grado gerarchico 6°, dell'Opera, già IX dello Stato, di cui tre posti per pediatra, due posti per ostetrico e un posto di dermosifilopata.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrico-ginecologica o dermosifilopatica, a seconda del posto per il quale si concorre;

c) essere di età non superiore ai 30 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

d) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrica o dermosifilopatica;

il posto per il quale si concorre (di pediatra o di ostetrico-ginecologo o di dermosifilopata);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo dello domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale.

1. La prova scritta riguarderà:

a) la fisiopatologia e clinica pediatrica, per i candidati ai posti di pediatra;

b) la fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica, per i candidati ai posti di ostetrico;

c) la profilassi della sifilide congenita e la dermatologia infantile, per i candidati al posto di dermosifilopata.

2. La prova pratica riguarderà:

a) l'esame clinico di un bambino sano o malato, per i candidati ai posti di pediatra;

b) l'esame clinico di una gestante sana o malata, per i candidati ai posti di ostetrico;

c) l'esame clinico di un caso di malattie dermoveneree di una donna o di un bambino, per i candidati al posto di dermosifilopata.

3. La prova di laboratorio riguarderà:

a) la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria, per i candidati ai posti di pediatra;

b) la batteriologia e la chimica applicata alla ostetricia, per i candidati ai posti di ostetrico;

c) la batteriologia e la chimica applicata alla dermosifilopatia, per i candidati al posto di dermosifilopata.

4. La prova orale riguarderà:

le materie della prova scritta;

nozioni di igiene generale e speciale;

nozioni di statistica sanitaria;

nozioni di educazione fisica;

ordinamento sanitario dello Stato;

ordinamento dell'O.N.M.I.;

organizzazione sanitaria assistenziale periferica dell'O.N.M.I. (rapporti con altri Enti di assistenza; compiti del direttore sanitario e delle assistenti sanitarie visitatrici; costituzione, arredamento e funzionamento dei Centri di assistenza materna ed infantile; organizzazione delle Case della Madre e del Bambino);

nozioni di legislazione sanitaria e nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 30.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *c*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrico-ginecologica o dermosifilopatica a seconda del posto per il quale si concorre, come sopra.

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10 unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari sanitari in prova per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 6° dell'Opera, già IX dello Stato, di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 6° del personale dell'Opera, già grado IX dello Stato, gruppo *A*, del ruolo sanitario della sede centrale con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado corrispondente ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 16 settembre 1966

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente (oppure) domiciliato, in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a sei posti di segretario sanitario in prova (gruppo *A*, grado gerarchico 6° dell'Opera, già IX dello Stato) indetto il 16 settembre 1966.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . il . . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure) (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . il . . . . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

g) ha conseguito la specializzazione in clinica pediatrica od ostetrico-ginecologica o dermosifilopatica presso l'Università di . . . . il . . . . . .;

h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4);

i) ha prestato servizio come impiegato presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

N.B. — Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, alla presente domanda dovranno allegarsi tutti i documenti e titoli che si ritenga opportuno produrre (certificati di servizi prestati; pubblicazioni; studi ecc.).

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 30 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le Amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9047)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.